

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli, Presidente relatore

Dr. Massimo Fabio Saga, Giudice

Dr.ssa Valentina Vecchietti, Giudice

nella causa rubricata al n. **108/2017 R.G.N.C.**, ha pronunciato la seguente

I) ISTANZA DI FALLIMENTO

letto il ricorso depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017 da Alberto Guidotti inteso a promuovere la dichiarazione di fallimento della “M.F. S.R.L.” omissis;

dato atto che il ricorrente è socio al 50% della resistente e ha agito in virtù del credito vantato per i finanziamenti effettuati (€ 30.000,00), sollecitando una pronuncia del Tribunale dato lo stato di insolvenza della medesima e la necessità di esperire una azione revocatoria fallimentare nei confronti dell’atto di cessione della azienda avvenuto il 29 agosto 2016 alla “A. s.r.l.”;

convocati il ricorrente e la società debitrice avanti al Giudice appositamente delegato e udita la relazione di quest’ultimo;

II) COMPETENZA DEL TRIBUNALE ADITO

osservato quindi, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (ridefinita dal D. Lgs. 7 settembre 2012, n. 155), come – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall’art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, apparendo necessario recepire gli orientamenti giurisprudenziali formati *in subiecta materia* – risulti opportuno valorizzare la circostanza desumibile dal fatto che la sede legale sia appunto ubicata a Saletto, trattandosi di elemento presuntivo idoneo, in assenza di altri e più specifici elementi di valutazione di contraria valenza, ad individuare la sede principale dell’impresa (Cass. 21 marzo 2003 n. 4206, 28 agosto 2002 n. 12640 e 23 aprile 2002 n. 5945);

ritenuta pertanto la competenza territoriale dell’ufficio adito;

III) NOTIFICAZIONE

ravvisata la regolarità della notifica dell’atto introduttivo, effettuata per posta elettronica all’indirizzo PEC certificato della società, ai sensi dell’art. 15, III comma l.f.

IV) COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

atteso che la società si è costituita, eccependo esclusivamente il difetto di legittimazione attiva del ricorrente, in quanto creditore postergato, ai sensi dell’art. 2467 c.c., nonché il difetto del presupposto dello stato di insolvenza;

considerati gli ulteriori profili, dunque, come non contestati ai sensi dell’art. 115, I comma c.p.c.;

V) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI FALLIBILITA’ (art. 1 l.f.)

rilevato come dalla lettura della documentazione contabile prodotta dalla parte resistente emerge il superamento delle soglie di cui all’art. 1, II comma l.f.;

ritenuto che il socio postergato possa legittimamente agire per la dichiarazione di fallimento della società, posto che, da un lato, agisce come terzo, e, dall’altro, vanta un credito che, sebbene postergato, comunque gli conferisce un diritto patrimoniale legittimante l’esercizio dell’azione *de qua* (cfr. Tribunale di Firenze 6 giugno 2012 in www.unijuris.it);

considerato che tale conclusione giuridica deriva dalla mancata distinzione della natura del credito da parte dell’art. 6 della legge fallimentare – sicché l’ordine di pagamento in una procedura concorsuale individuale o collettiva non appare assumere alcuna valenza giuridica – e, in generale, dal reticolato di norme attribuenti diritti al socio

da farsi valere nei confronti della società (la ricostruzione dogmatica è condivisa da autorevole dottrina ed è coerente con la tesi dominante in dottrina e giurisprudenza che estende la legittimazione ad agire anche ai creditori titolari di diritti illiquidi, inesigibili o sottoposti a condizione);

considerato che la società è inattiva – avendo ceduto l'azienda unico cespite presente – sicché, in una fase del tutto statica, il giudizio di valutazione sul requisito dell'insolvenza si attesta esclusivamente in una comparazione tra attività e passività e, dunque, sulla capacità o meno di far fronte alla massa debitoria con la liquidazione dei cespiti attivi (cfr. Cass., 30 maggio 2013, n. 13644: *“Quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto - non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori previa realizzazione delle attività, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci - non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte”*);

dato atto che dal bilancio 2016 – non approvato – depositato dalla parte resistente emergono poste attive per euro 329.084,00 (di cui € 230.000,00 derivano da un riconoscimento di credito effettuato dalla Silver per non meglio specificati lavori eseguiti sull'immobile locato da pagarsi in 45 rate mensili) rispetto a debiti per € 360.366,00 (di cui almeno € 28.959,68 sono esigibili stante quanto indicato nella missiva della Monte dei Paschi di Siena del 17 luglio 2017 doc. F prodotto alla udienza del 17 agosto 2017);

evidenziato come il credito per € 230.000,00 è stato riconosciuto dalla “Silver s.r.l.s.” che, non solo pare riferibile a M.R. (socio della M.F. del socio unico della “S. s.r.l.s.” M.R.) come attestato dalle comunicazioni email intercorse con la Villa del Sole s.r.l. (doc. D prodotto alla udienza del 17 agosto 2017), ma risulta a sua volta in difficoltà finanziaria non avendo pagato il canone di affitto per le mensilità di maggio, giugno e luglio 2017 (cfr. doc. D prodotto alla udienza del 17 agosto 2017 e doc. E missiva della A. s.r.l. alla resistente ove si afferma: *“i ritardi accumulati nel versamento delle rate relative all'acquisto del ramo di azienda sono principalmente dovute alla discontinuità nel pagamento degli affitti da parte di Silver srls, l'azienda in questione afferma di aver riscontrato sensibili cali di fatturato e chiede non solo tempi per il rientro più lunghi ma anche di rivedere al ribasso il canone di affitto attuale”*);

dato atto della assenza di ulteriori cespiti attivi e accertato lo stato di insolvenza in virtù delle considerazioni analitiche fatte;

considerato che i debiti scaduti e non pagati dalla debitrice risultanti dagli atti eccedono la soglia di € 30.000,00 individuata dall'ultimo comma dell'art. 15 della legge fallimentare quale limite di fallibilità;

P. Q. M.

dichiara il fallimento della **“M.F. S.R.L.”**

NOMINA

Giudice Delegato il dr. Mauro Martinelli e Curatore l'**avv. ***, individuato in base alle caratteristiche ed attitudini professionali insite nella iscrizione all'albo degli avvocati ed emergenti dai precedenti analoghi incarichi svolti presso questo Tribunale, adeguate alle caratteristiche della procedura prevedibili in base ai dati sin qui acquisiti, nonché dalle relazioni depositate ai sensi dell'art. 33, V comma l.f.

ORDINA

al legale rappresentante della fallita di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, nella Cancelleria fallimentare

di questo Tribunale

DISPONE

che il curatore proceda, ai sensi dell'art. 84 della legge fallimentare, all'immediata apposizione dei sigilli su tutti i beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa, nonché su tutti gli altri beni della fallita ovunque essi si trovino e che, non appena possibile, rediga l'inventario a norma del successivo art. 87

FISSA

il giorno **14/12/2017** **alle ore 12:00** per lo svolgimento dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, che avrà luogo davanti al predetto Giudice Delegato

ASSEGNA

ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali su cose in possesso del fallito, termine perentorio fino a trenta giorni prima della data dell'adunanza di cui sopra per la trasmissione delle domande di ammissione al passivo dei crediti e di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92 l.f., avvisando che le domande presentate dopo la scadenza del suddetto termine ed entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo verranno trattate come domande tardive a norma dell'art. 101 della legge fallimentare

DISPONE

che della sentenza sia effettuata notifica al debitore a cura della Cancelleria entro il giorno successivo al deposito ai sensi dell'art. 137 c.p.c ed eventualmente presso il domicilio eletto dal medesimo, nonché comunicazione per estratto al Curatore ed al creditore istante ai sensi dell'art. 136 c.p.c.

che la presente pronuncia sia annotata al Registro delle Imprese ove l'impresa ha sede legale e che a tale fine il Cancelliere provveda, nel giorno successivo al deposito della sentenza, alla trasmissione in via telematica dell'estratto della pronuncia al predetto ufficio

AUTORIZZA

la prenotazione a debito ex art. 146 T.U. 115/02.

Rovigo, 18/08/2017

Il Presidente